Allegato 1)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

PREMESSA

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:

1. in caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti Codice) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto;
2. nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice il DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nel proprio DGUE, il consorzio indica la denominazione delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto;
3. nel caso di partecipante che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del Codice deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un DGUE distinto;
4. al fine di facilitarne la compilazione, nel DGUE si è provveduto a barrare le parti non richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara.

INDICAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLE PARTI IN CUI E' ARTICOLATO IL DGUE

Parte I:
Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte è stata precompilata dalla stazione appaltante e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Nel punto in cui sono richiesti i dati dell'attestazione SOA, l'operatore economico deve indicare: la denominazione della società organismo di attestazione emittente, n. e data di attestazione, la scadenza di validità quinquennale e intermedia, le categorie e classifiche di qualificazione.

In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare una copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione SOA posseduta, indicando l'allegazione di tale documento nella suddetta parte del DGUE.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

In questa sezione devono essere riportate le informazioni sui soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; la tabella contenente i dati dei rappresentanti può essere ripetuta tante volte quanto necessario. I soggetti da inserire sono:

- per Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici;
- per Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici;
- per Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici;
- per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e tutti i Direttori Tecnici;
- in ogni caso: i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara versino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1 del Codice, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione

dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza:
- il socio unico con partecipazione al 100%;
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%;
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%.

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI
In caso di avvalimento l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie devono compilare un proprio DGUE distinto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata ai documenti presentati dal concorrente, insieme a tutte le ulteriori dichiarazioni richieste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
Nel caso l'operatore intenda avvalersi del subappalto, deve compilare questa sezione del DGUE, dichiarando la percentuale dei lavori che ai sensi dell'art. 105 del Codice intende subappaltare. Si ricorda che la percentuale massima subappaltabile è il 30% dell'importo complessivo dell'appalto e che l'omessa indicazione comporterà l'impossibilità, in caso di aggiudicazione, di affidare le opere in subappalto. Si precisa che non deve essere indicato alcun nominativo dei subappaltatori.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

Questa parte contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

Le dichiarazioni della Parte III vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che le rende, in forma unitaria, sia in capo a sé, sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del Codice (vedi Comunicato ANAC del 26/10/2016).

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
Questa sezione si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 80 comma 1 del Codice.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il motivo di esclusione opera nei confronti dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 e precisamente:
- per Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici;
- per Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici;
- per Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici;
- per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e tutti i Direttori Tecnici;
- in ogni caso: i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara versino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1 del Codice, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza:
- il socio unico con partecipazione al 100%;
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%;
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Questa sezione si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Questa sezione si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice e precisamente:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
b) operatore economico in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

c) operatore economico resosi colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice, che non possa essere risolta con misure meno intrusive.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Questa sezione concerne i motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001:

- art. 80 comma 2: sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- art 80 comma 5 lett. f): l'operatore economico è stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- art 80 comma 5 lett. f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- art 80 comma 5 lett. g): l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- art 80 comma 5 lett. h): l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- art 80 comma 5 lett. i): l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifica la sussistenza del medesimo requisito*;

*Si precisa che il motivo di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett. i) si considera non sussistente qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, con esclusione dal computo del personale di cantiere ed autisti ex art. 1, comma 53, L.247/2007) la Società non è assoggettata alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 in quanto datore di lavoro che occupa un organico complessivo di dipendenti inferiore alle 15 unità;
- (per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti con esclusione dal computo del personale di cantiere ed autisti ex art. 1, comma 53, L.247/2007) la Società non è assoggettata, al momento, alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 in quanto datore di lavoro che occupa un

organico complessivo di dipendenti ricompreso tra 15 e 35 unità e non ha effettuato nuove assunzioni che abbiano incrementato l'organico dopo il 18/01/2000;
- (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 con esclusione dal computo del personale di cantiere ed autisti ex art. 1, comma 53, L.247/2007) la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99;

- art 80 comma 5 lett. l): l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- art 80 comma 5 lett. m): l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving doors): l'operatore economico ha stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Parte IV: Criteri di selezione

Questa parte del DGUE contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87.

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
Questa sezione NON deve essere compilata, in quanto in alternativa viene richiesta la compilazione di altre sezioni della Parte IV.

A: IDONEITA' (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice)
In questa sezione devono essere indicati i dati di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA e l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative per gli operatori economici per i quali è prevista.

B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: questa sezione NON deve essere compilata.

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: questa sezione deve essere compilata al punto 13) dai concorrenti che non sono in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con riferimento alla categoria dei lavori da assumere, dichiarando i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Si precisa che i lavori analoghi sono considerati tali secondo quanto previsto nella determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 165 del 11/06/2003, avente ad oggetto "Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro".

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
L'operatore economico deve compilare questa sezione qualora sia in possesso di certificazioni di sistemi di garanzia della qualità o di altre certificazioni previste all'art. 93 comma 7 del Codice. E' obbligatoria nel caso di presentazione di una cauzione provvisoria di importo ridotto in ragione del possesso delle suddette certificazioni. In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare una copia dichiarata conforme all'originale delle certificazioni possedute, indicando nella suddetta sezione D l'allegazione di tali documenti.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

Questa parte NON deve essere compilata in quanto non pertinente rispetto alla procedura di gara.

Parte VI: Dichiarazioni finali

Questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre -su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all' art. 81 del Codice.

Il DGUE deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore.

Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.